

Le istituzioni e gli strappi

di Piero Alberto Capotosti

Il Lodo Alfano nella forma della legge costituzionale presenta continui colpi di scena che fanno discutere. Prima c'era il problema dell'estensione o meno della sospensione dei processi penali nei confronti dei ministri, ora è l'emendamento; appena approvato che stabilisce che possono essere sospesi, con delibera parlamentare, i processi nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio.

Processi «relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica». Questa disposizione, peraltro, era già contenuta nel precedente Lodo Alfano, adottato con legge ordinaria. dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con una sentenza n. 262 del 2009. A questo proposito mi permetto di esprimere tutte le mie perplessità sull'opportunità di reintrodurre, attraverso una legge di natura costituzionale, norme già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Si corre il rischio di innescare un conflitto sostanziale appunto tra questo organo ed il Legislatore. E mi sembra che in questo momento non sia proprio prudente accendere altri fuochi tra le supreme istituzioni.

Va peraltro ricordato che dovendo essere il nuovo progetto approvato con la forma e la forza della legge costituzionale, è improbabile che, in concreto, sia sottoposto di nuovo al vaglio della Corte costituzionale, se non per il contrasto, comunque difficile da fare valere, con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. A questo riguardo è da tenere presente soprattutto il principio di ragionevolezza, che appunto preclude l'ingresso nell'ordinamento di norme, che appaiano eccessive ed incongrue rispetto alla finalità che si vuole tutelare. Se dunque il fine di questo testo è quello di assicurare a queste due personalità il sereno svolgimento delle proprie funzioni, sembra francamente ingiustificata la sospensione di tutti i processi penali anche relativi a fatti commessi quando essi erano privati cittadini come tutti. E' una protezione eccessiva, che contrasta con il sistema complessivo delle cosiddette gaurentigie costituzionali.

E questo nuovo testo appare irragionevole proprio. sotto questo profilo di fondo, cioè il rischio di alterare l'equilibrio interno della Carta costituzionale. Ed infatti appare stridente il contrasto con l'attuale disciplina, pure essa di grado costituzionale, che concerne i reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio. per i quali è sottoposto alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione parlamentare. E' evidente che sussistono differenze tra reati "funzionali" e reati "extrafunzionali", ma forse sarebbe stato più opportuno adottare una disciplina di questi ultimi più armonica rispetto alle scelte costituzionali in materia.

Ed anche sotto il medesimo profilo, esprimo il dubbio .se non valesse la pena, anziché di "costituzionalizzare" il Lodo Alfano, di ritornare nell'alveo originario della Costituzione approvata nel 1948, ripristinando quella autorizzazione a procedere, già prevista dall'art. 68 ed abrogata, sotto la spinta delle vicende di Tangentopoli. nel 1993. In realtà quella firma di garanzia prevista per tutti i membri del Parlamento si inseriva in una logica di equilibrio complessivo che i costituenti avevano realizzato tra politica e magistratura.

Oggi, invece, appare preoccupante questo procedere a strappi sulla via delle riforme costituzionali, per situazioni contingenti e mutevoli, senza dare l'impressione di avere una visione complessiva di .fondo. Ma si deve pensare che lo scopo finale sia quello di assicurare la governabilità del sistema che la maggioranza degli elettori ha scelto, è nel nome di questa sorta di "ragione di Stato" che va cercata la giustificazione di istituti che, in se, possono creare perplessità.